



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
n. 122 del 12 ottobre 2021

Oggetto: PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE D'UFFICIO DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DI NR. 9 SOCIETA' DI PERSONE AI SENSI DEL D.P.R. 247/2004 E DELL'ART. 40 DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76 "MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'INNOVAZIONE DIGITALE", CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020.

IL DIRIGENTE
IN QUALITA' DI CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

RICHIAMATI:

- la legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" e s.m.i.;
- il D. Lgs. n 165/2001 e s.m.i., ed in particolare l'art. 4 in base al quale ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018, recante "Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale", che istituisce la "Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata", avente sede legale in Potenza al Corso XVIII agosto 34 e sede secondaria in Matera alla Via Lucana 82;
- lo Statuto della Camera di Commercio della Basilicata approvato con deliberazione del Consiglio n. 8 del 17 dicembre 2018, come modificato con successive delibere consiliari n. 16 del 15 ottobre 2020 e n. 22 del 21 dicembre 2020;
- la determinazione Presidenziale n. 2 del 22 ottobre 2018, ratificata con successivo provvedimento della Giunta camerale n. 4 del 4 dicembre 2018, con cui la sottoscritta è stata nominata Conservatore del Registro delle Imprese della Camera di Commercio della Basilicata;
- il "Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi", approvato con deliberazione della Giunta n. 13 dell'11 gennaio 2019 e, in particolare, il titolo III recante la disciplina dell'organizzazione interna della Camera di commercio della Basilicata;
- la deliberazione della Giunta n.14 dell'11 gennaio 2019, con cui si è proceduto all'individuazione definitiva delle Aree dirigenziali della Camera di Commercio della Basilicata;



VERIFICATO CHE l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle competenze del Dirigente in qualità di Conservatore del Registro delle Imprese;

RICHIAMATI:

- il D.P.R. 23 luglio 2004, n.247 "Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal Registro delle Imprese";
- la Circolare MISE n.3665/C del 14 giugno 2005;
- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito nella Legge 120/2020;

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 3, comma 1 del D.P.R. 247/2004 prevede che si procede alla cancellazione della società semplice, della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice quando l'ufficio del Registro delle Imprese accerti una delle seguenti circostanze:

- irreperibilità presso la sede legale;
- mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
- mancanza del codice fiscale,
- mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi;
- decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita;

- la normativa sopra riportata indica che l'ufficio del registro delle imprese che rilevi una delle circostanze indicate avvia il procedimento di cancellazione della società invitando gli amministratori, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata all'indirizzo della sede che risulta iscritta nel registro e alla residenza anagrafica di ciascuno degli amministratori risultante nel registro a comunicare l'avvenuto scioglimento della società stessa ovvero a fornire elementi idonei a dimostrare la persistenza dell'attività sociale della società. L'ufficio contemporaneamente procede alla verifica delle circostanze di cui al comma 1 dello stesso art. 3 del D.P.R. 247/2004. Dell'avvio del procedimento è data notizia mediante affissione all'albo camerale. Nelle lettere raccomandate e nell'avviso affisso all'albo camerale sono indicati gli effetti ricollegati ai sensi del comma 3 dell'art. 3 al mancato riscontro.

VISTO CHE:

- l'art. 40 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 ha modificato, in parte, la procedura da seguire per la cancellazione d'ufficio, ai sensi del D.P.R. 247/2004, disponendo che il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal DPR 247/2004 sia adottato con determinazione del Conservatore;
- Nel disciplinare la procedura di cancellazione d'ufficio per le società di persona il comma 1 dell'art. 40 del D.L. 76/2020 dispone che il Conservatore, nelle ipotesi di scioglimento delle società di persone, verifica, tramite accesso alla banca dati dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio competente, che nel patrimonio della società di persona da cancellare non rientrino beni immobili, ovvero, ove siano presenti beni immobili lo stesso Conservatore sospende il procedimento di cancellazione d'ufficio rimettendo gli atti al Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 3 comma 3 del DPR 247/2004;



- lo stesso art. 40 sopra indicato al comma 6 prevede che “ Ogni determinazione del Conservatore del registro delle imprese è comunicata agli interessati entro 8 giorni dalla sua adozione” e al comma 7 che “contro la determinazione del Conservatore l’interessato può ricorrere entro 15 giorni dalla comunicazione, al giudice del registro delle imprese”;
- al comma 8 dello stesso art. 40 del D.L. 16 luglio 2020 , n. 76 è indicato che le determinazioni adottate dal Conservatore, non opposte, sono iscritte nel registro delle imprese con comunicazione unica d’ufficio al fine della trasmissione immediata all’Agenzia delle Entrate, all’INPS, all’INAIL ed agli altri enti collegati;

CONSIDERATO CHE:

- l’ufficio del registro delle imprese ha esaminato un elenco di nr. 75 società di persone con partita IVA cessata presso la competente Agenzia delle Entrate e della Riscossione;
- l’ufficio del registro delle imprese ha accertato la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 3 del DPR 247/2004 per nr. 13 società di persone e, conseguentemente, è stato avviato il procedimento di cancellazione d’ufficio delle suddette ditte, mediante trasmissione, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo della sede che risulta iscritta nel registro e alla residenza anagrafica di ciascuno degli amministratori risultante nel registro;
- i procedimenti di cancellazione d’ufficio sono stati portati a conoscenza, contestualmente alla trasmissione delle comunicazioni di avvio del procedimento, mediante pubblicazione all’albo camerale online dell’avviso di avvio di tali procedimenti, comprensivo di un elenco dei procedimenti avviati (Avviso del 2 luglio 2020 prot. n. 15248 del 2/7/2020);
- l’Avviso del 2 luglio 2020 indicava che lo stesso sarebbe rimasto pubblicato per 45 giorni all’Albo Camerale a decorrere dal 16/6/2020 e che, decorso tale termine senza che gli amministratori delle società interessate avessero fornito riscontro ai sensi del comma 3 dello stesso art. 3 del D.P.R. n. 247/2004, il Conservatore avrebbe trasmesso gli atti al Giudice del Registro per l’adozione dei provvedimenti di cancellazione;
- i termini di 30 giorni e di 45 giorni indicati nell’Avviso del 2 luglio 2020 sono decorsi e l’ufficio del registro delle imprese ha verificato che per n. 9 società di persone l’avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio è stato correttamente notificato agli amministratori delle società di persone;

ACCERTATI:

- il rispetto dei tempi indicati dalla normativa vigente;
- il rispetto delle procedure previste sia dall’art. 3 del D.P.R. 247/2004 sia dalla Circolare MISE n. 3665/C del 14 giugno 2005 sia dall’art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76;

ATTESO CHE:

- è necessario seguire un diverso iter per addivenire alla cancellazione d’ufficio delle società di persone dal registro delle imprese, ricordando la disciplina dettata dall’art. 3 del DPR 247/2004 e dalla Circolare MISE n. 3665/C del 14 giugno 2005 con la nuova disciplina introdotta dall’art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76;
- il nuovo iter previsto dalle innovazioni di cui all’art 40 del D.L. 16 luglio 2020 alla disciplina del DPR 247/2004 indica che il provvedimento conclusivo dei procedimenti di cancellazione d’ufficio delle società di persone dal registro imprese debba avvenire con l’adozione da parte del Conservatore dello stesso registro imprese di un proprio provvedimento, nella fattispecie di propria determinazione dirigenziale;



VISTO:

- l'Elenco elaborato dall'ufficio del registro delle imprese che riporta i dati delle 9 società di persone per le quali sono stati verificati i requisiti indicati dalla normativa vigente ai fini della cancellazione d'ufficio e per le quali l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio è stato correttamente notificato agli amministratori;

RITENUTO che nei casi di decesso e irreperibilità dell'amministratore della società non occorre notificare il presente provvedimento e che l'obbligo di comunicazione dello stesso viene assolto mediante pubblicazione all'albo camerale on line;

ACCERTATO tramite accesso alla banca dati dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio competente, che nel patrimonio delle 9 società di persone di seguito indicate non rientrano beni immobili:

Nr	NR. REA PZ	CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE
1	61431	00666330766	MARMI SUD S.N.C. DI LAROCCA E SANTOMAURO
2	62844	00721900769	GALLUCCI INFISSI DI GALLUCCI GERARDO & C. S.N.C.
3	67693	00872410766	GRANO GIUSEPPE & C. S.N.C
4	106400	01339600767	GECO COSTRUZIONI - S.A.S. DI CAGGIANO MICHELANGELO & C.
5	108116	01379950767	CASA DELLA MOZZARELLA S.N.C. DEI F.LLI ROCCO E IVAN LO RE
6	110118	01440700761	CIMINELLI E CRESCENTE - SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE DI CIMINELLI MARIA GIOVANNA & C.
7	116502	01818320846	M.G.T. DI BENIGNO GIANFRANCO & C. S.A.S.
8	124819	01654690765	C. G. COSTRUZIONI GENERALI DI VENTIMIGLIA FRANCESCO E C. SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE
9	127325	01690880768	EDILRIVAROSA S.A.S. DI VACCARO ANTONIETTA & C.

Alla luce di quanto sopra riportato,

DETERMINA

1. di procedere alla cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese delle sotto elencate 9 società di persone aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia:



Nr	NR. REA PZ	CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE
1	61431	00666330766	MARMI SUD S.N.C. DI LAROCCA E SANTOMAURO
2	62844	00721900769	GALLUCCI INFISSI DI GALLUCCI GERARDO & C. S.N.C.
3	67693	00872410766	GRANO GIUSEPPE & C. S.N.C
4	106400	01339600767	GECO COSTRUZIONI - S.A.S. DI CAGGIANO MICHELANGELO & C.
5	108116	01379950767	CASA DELLA MOZZARELLA S.N.C. DEI F.LLI ROCCO E IVAN LO RE
6	110118	01440700761	CIMINELLI E CRESCENTE - SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE DI CIMINELLI MARIA GIOVANNA & C.
7	116502	01818320846	M.G.T. DI BENIGNO GIANFRANCO & C. S.A.S.
8	124819	01654690765	C. G. COSTRUZIONI GENERALI DI VENTIMIGLIA FRANCESCO E C. SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE
9	127325	01690880768	EDILRIVAROSA S.A.S. DI VACCARO ANTONIETTA & C.

2. di comunicare, entro 8 giorni dalla adozione, il presente provvedimento agli amministratori delle n. 9 società di persone sopra indicate;
3. di ritenere assolto l'obbligo di comunicazione del presente provvedimento per le società il cui i cui amministratori risultino deceduti o irreperibili, mediante pubblicazione all'albo camerale on-line;
4. di procedere, successivamente al decorso del termine di 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, alla iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento di cancellazione.
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Giudice del Registro entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione;
6. di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Cancellazioni d'ufficio" il presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Vincenzo D'Elicio)



IL CONSERVATORE R.I.
(Avv. Caterina Famularo)

Il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.. Ove stampato, ai sensi dell'art. 3 bis commi 4 bis, 4 ter e 4 quater del suddetto Codice, lo stesso riproduce in copia l'originale informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso la Camera di Commercio della Basilicata. L'indicazione a stampa del soggetto firmatario responsabile dell'atto rende il documento cartaceo con piena validità legale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del d. lgs. 39 del 12 dicembre 1993.

Referto di pubblicazione
Esposto all'Albo camerale on line dal 12/10/2021 al 19/10/2021